

Codice A1903A

D.D. 21 giugno 2018, n. 267

D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830 "Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i. . Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia." Trasmissione dei dati da parte dei Comuni alla Regione Piemonte e consultazione della banca dati dei venditori occasionali.

La legge regionale 31 ottobre 2017 n. 16 recante "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017*" ha introdotto, tra l'altro, alcune modificazioni alla Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 recante "*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*".

In particolare, è stato inserito il Capo V *bis* (*Vendite occasionali su area pubblica*) per la disciplina, in ambito piemontese, dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia.

Nello specifico i nuovi articoli da 11 *bis* a 11 *quinquies*, disciplinano la suddetta attività di vendita occasionale caratterizzandola, in particolare, secondo le seguenti specificità:

- attività di vendita esercitata per non più di diciotto volte l'anno in ambito regionale;
- nei mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia;
- da parte di coloro che pongono in vendita beni:
 1. appartenenti al settore merceologico non alimentare,
 2. rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità;
 3. di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno.

L'art. 11 *quinquies* c. 3 prevede inoltre la competenza della Giunta regionale ad adottare i criteri di attuazione per lo svolgimento, nei mercatini, dell'attività di vendita occasionale.

Con D.G.R. n. 12 – 6830 dell'11 maggio 2018 recante "*Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i. . Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia*" la Giunta regionale ha pertanto adottato la disciplina di attuazione, anche al fine di garantire, sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza nel riparto delle funzioni istituzionali fra Regione e Comuni, un'applicazione uniforme e coordinata sul territorio regionale delle nuove disposizioni, evitando nel contempo che differenti, frammentarie discipline comunali producano elementi di distorsione delle dinamiche della concorrenza, oltre ad una evidente violazione del principio di uguaglianza in ambito regionale.

Come espressamente previsto dalla sopraccitata D.G.R., con determinazione n. 255 del 15/06/2018 recante "*D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830 "Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i. . Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia."* Adozione della modulistica tipo e del modello unico regionale di tesserino per la vendita occasionale." sono stati adottati:

a) la modulistica tipo relativa:

- alla domanda di rilascio del tesserino per la vendita occasionale;
- alla manifestazione di interesse per la singola partecipazione al mercatino;

- all'elenco dei beni posti in vendita da parte dei venditori occasionali, per ogni singola partecipazione al mercatino individuando, in tale contesto, anche i contenuti dell'informativa sul trattamento dei dati personali, che il Comune dovrà fornire all'Interessato (venditore occasionale) ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679;

b) il modello unico regionale, non modificabile, di tesserino per la vendita occasionale e le relative istruzioni per la compilazione e la stampa del medesimo.

Parallelamente è stato trasmesso ai Comuni, con nota prot. n. 58294/A1903A del 21/06/2018, il parere dell'Agenzia delle Entrate sulle questioni di natura fiscale, al fine di fornire alle amministrazioni locali una piena ed approfondita conoscenza dei contenuti del medesimo.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Rilevata la necessità da ultimo di fornire indicazioni tecnico operative, a favore dei Comuni e di tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dei mercatini, per la trasmissione dei dati alla Regione Piemonte e per la consultazione della banca dati dei venditori occasionali;

vista la L.R. n. 28/99 s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 12 – 6830 dell'11 maggio 2018;

vista la D.D. n. 255 del 15 giugno 2018;

visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

visto il il Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

in conformità agli indirizzi ed ai criteri disposti in materia dalla Giunta regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

di adottare le indicazioni tecnico operative per i Comuni e per i potenziali soggetti coinvolti nella gestione dei mercatini, necessarie per una maggiore efficacia e per un'applicazione omogenea delle nuove disposizioni regionali, con particolare riferimento alla trasmissione dei dati relativi ai:

- mercatini, al fine di favorire il monitoraggio sulla consistenza numerica e sulla distribuzione territoriale dei medesimi in ambito regionale;
- rilasci e alle eventuali revoche dei tesserini;
- venditori occasionali e alla loro partecipazione ai mercatini;

e alla modalità di accesso alla procedura di trasmissione dei dati contenute nell'allegato A della presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

di fornire le indicazioni per le modalità di accesso alla procedura di consultazione della banca dati regionale secondo l'allegato B della presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione, sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il Dirigente del Settore
Dott. Claudio Marocco

Il funzionario:
Grazia Aimone

Allegato